

EMENDAMENTI 001-072

presentati da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

Agnès Le Brun

A7-0424/2013

Gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Proposta di regolamento (COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD))

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 7***Testo della Commissione*

(7) Inoltre, *nella sua proposta di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione propone di istituire un meccanismo di emergenza per reagire alle situazioni di crisi. Di conseguenza, in* circostanze eccezionali quali possono essere situazioni di emergenza legate alla sanità animale e vegetale, qualora gli stanziamenti iscritti nella linea di bilancio 3 siano insufficienti, ma si riveli necessario adottare misure urgenti, *occorre trasferire i fondi della riserva per le crisi nel settore agricolo, conformemente all'Accordo interistituzionale del ... tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria*¹⁰.

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

Emendamento

(7) Inoltre, *un finanziamento a livello di Unione dovrà essere accordato per far fronte a* circostanze eccezionali quali possono essere situazioni di emergenza legate alla sanità animale e vegetale, qualora gli stanziamenti iscritti nella linea di bilancio 3 siano insufficienti, ma si riveli necessario adottare misure urgenti. *Una fonte di finanziamento dovrà essere mobilitata per far fronte a queste crisi e ciò avendo ricorso, ad esempio, allo strumento di flessibilità*, conformemente all'Accordo interistituzionale del ... tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹⁰.

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'Unione europea ha la responsabilità di garantire il corretto utilizzo dei fondi, ma anche di adottare provvedimenti per soddisfare l'esigenza di semplificazione dei suoi programmi di spesa ***per ridurre l'onere amministrativo e i costi a carico dei beneficiari dei fondi e di tutti i soggetti coinvolti***, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"¹¹. ***Per ragioni di rapporto costo/efficacia, a livello sia di Commissione sia di Stati membri, è opportuno sopprimere l'erogazione di sovvenzioni al di sotto di una certa soglia.***

¹¹ COM(2010) 543 final.

Emendamento

(10) L'Unione europea ha la responsabilità di garantire il corretto utilizzo dei fondi, ma anche di adottare provvedimenti per soddisfare l'esigenza di semplificazione dei suoi programmi di spesa, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"¹¹.

¹¹ COM(2010) 543 final.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) In deroga all'articolo 86 e a titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, data la natura urgente e imprevedibile di tali misure, i costi connessi alle misure di emergenza di cui agli articoli 7 e 17 del presente regolamento devono essere sovvenzionabili a partire dalla data in cui lo Stato membro notifica alla Commissione l'insorgenza di una malattia o la presenza di organismi nocivi. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili devono essere decisi dalla Commissione, previa valutazione delle

Emendamento

(22) In deroga all'articolo 86 e a titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, data la natura urgente e imprevedibile di tali misure, i costi connessi alle misure di emergenza di cui agli articoli 7 e 17 del presente regolamento devono essere sovvenzionabili a partire dalla data in cui lo Stato membro notifica alla Commissione l'insorgenza di una malattia o la presenza di organismi nocivi. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili devono essere decisi dalla Commissione, previa valutazione delle

domande di pagamento presentate dagli Stati membri, *utilizzando, se opportuno e necessario, la riserva per le crisi nel settore agricolo.*

domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la **compilazione e la modifica degli elenchi delle malattie animali e delle zoonosi ammissibili ad un finanziamento dell'Unione, nonché la definizione** dei programmi di lavoro. **Nel modificare l'elenco delle malattie animali che possono fruire di un finanziamento per le misure di emergenza, occorre che la Commissione tenga conto delle malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità¹⁵.** Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁶.

¹⁵ *GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.*

¹⁶ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Emendamento

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la **messaggio in atto** dei programmi di lavoro **annuali**. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁶.

¹⁶ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli elenchi delle malattie animali e delle zoonosi ammissibili a un finanziamento dell'Unione, alle priorità che saranno riprese nel programma di lavoro della Commissione, ai criteri essenziali di valutazione dei programmi nazionali e all'elenco di attività specifiche di particolare rilevanza per l'Unione che beneficiano di un tasso di finanziamento dell'Unione al 100%.

Nell'integrare l'elenco delle malattie animali che possono fruire di un finanziamento per le misure di emergenza, occorre che la Commissione tenga conto delle malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità^{16bis}.

^{16bis} *GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È necessario ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione dei primi elenchi delle malattie animali e delle zoonosi ammissibili ad un finanziamento nel settore della sanità animale, dato che tali elenchi devono in un primo tempo contenere, senza modifiche, solo le malattie animali e le zoonosi che

Emendamento

soppresso

beneficiano già di un tale finanziamento in virtù della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea nei settori disciplinati dalle norme dell'Unione riguardanti:

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea nei settori disciplinati dalle norme dell'Unione **e, in taluni casi, dalle norme nazionali** riguardanti:

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e i prodotti vegetali, quali definiti nella direttiva 2000/29/CE (di seguito "organismi nocivi");

Emendamento

e) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e i prodotti vegetali, quali definiti nella direttiva 2000/29/CE (di seguito "organismi nocivi") **e, per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, nella normativa nazionale;**

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) una riduzione globale dei parametri di malattia (incidenza, prevalenza e numero di focolai);

Emendamento

ii) una riduzione globale dei parametri di malattia (incidenza, prevalenza e numero di focolai) **o almeno il mantenimento di un elevato livello di salute animale;**

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Fermo restando l'articolo 5**, il massimale di spesa di cui all'articolo 1 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissato a 1 891,936 milioni di EUR ai prezzi correnti.

Emendamento

1. Il massimale di spesa di cui all'articolo 1 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissato a 1 891,936 milioni di EUR ai prezzi correnti.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Articolo 5**

Testo della Commissione

Articolo 5

***Ricorso alla riserva per le crisi nel settore
agricolo***

Il contributo dell'Unione alle misure per le situazioni di emergenza di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e al titolo II, capo II, sezione 1, può anche essere finanziato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. XXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Emendamento

soppresso

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo**

Testo della Commissione

Tassi massimi **e importo minimo** delle sovvenzioni

Emendamento

Tassi massimi delle sovvenzioni

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

a) per attività transfrontaliere svolte

Emendamento

a) per attività transfrontaliere svolte

congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro eradicazione;

congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro **prevenzione o** eradicazione;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) per azioni collettive intraprese nel settore della sanità delle piante o della salute degli animali al fine di lottare contro gli organismi nocivi o le malattie animali, o di prevenirli o eradicarli, condotte da gruppi di operatori e organizzazioni professionali costituiti legalmente e composti di persone di diritto pubblico o privato, ma escludendo i proprietari di animali da compagnia e i veterinari;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) per Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90% della media dell'Unione.

b) per Stati membri **o regioni** il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90% della media dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 100%, se le attività che beneficiano del contributo dell'Unione:

a) sono finalizzate al controllo dei rischi sanitari gravi nell'Unione;

3. Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 100%, se le attività che beneficiano del contributo dell'Unione:

a) sono finalizzate **alla prevenzione e** al controllo, **lungo tutta la catena**

b) sono attività specifiche di particolare rilevanza per l'Unione ***ed espressamente riconosciute tali dalla Commissione nel programma di lavoro adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1*** o

c) sono realizzate in paesi terzi.

alimentare, dei rischi sanitari gravi per l'uomo, gli animali e le piante nell'Unione, sulla base dei criteri di cui al secondo comma e, se del caso, di un parere dell'EFSA;

b) sono attività specifiche di particolare rilevanza per l'Unione ***enunciate dalla Commissione secondo quanto previsto nel terzo comma;*** o

c) sono realizzate in paesi terzi.

Ai fini della lettera a), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che definiscano i criteri da utilizzare per stabilire cosa rappresenti un rischio sanitario grave per l'uomo, gli animali o le piante nell'Unione.

Ai fini della lettera b), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che enuncino le attività specifiche di particolare rilevanza per l'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Non sono concesse sovvenzioni di importo inferiore a 50 000 EUR.

Emendamento

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, per le misure adottate in caso di conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente

Emendamento

1. Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, per le misure adottate in caso di conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente

all'articolo 8, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato e che siano state rispettate le disposizioni applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione.

all'articolo 8, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato e che siano state rispettate le disposizioni applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione. ***Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni anche per misure già applicate in caso di sospetta insorgenza della malattia, purché quest'ultima sia confermata successivamente.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, l'elenco delle malattie animali che a norma dell'articolo 7 possono beneficiare di un finanziamento. Tale elenco include le malattie animali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE. L'atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento

1. L'elenco delle malattie animali che a norma dell'articolo 7 possono beneficiare di un finanziamento ***figura nell'allegato I.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare l'elenco delle malattie animali definito conformemente al paragrafo 1, tenendo conto delle malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE e delle malattie che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione a causa della loro significativa incidenza:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che modifichino l'allegato I per includere le malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE e le malattie che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione a causa della loro significativa incidenza:

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali animali immediatamente prima **della loro macellazione o del loro abbattimento**;

Emendamento

a) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo inferiore o pari al **normale** valore di mercato di tali animali immediatamente prima **di qualsiasi sospetto o conferma della malattia**;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) costi per l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o che si sospetti siano colpiti o contaminati, e per la loro distruzione;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima **della loro distruzione**;

Emendamento

b) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al **normale** valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima **di qualsiasi sospetto o conferma della malattia**;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) in casi giustificati, indennizzati ai proprietari per le perdite dovute alla svalutazione sul mercato dei loro animali sottoposti a una campagna di vaccinazione di emergenza;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) in casi giustificati, indennizzati ai proprietari per aborti e cali di produzione dei loro animali conseguenti a una campagna di vaccinazione di emergenza;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) indennizzati agli operatori per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate nel quadro di azioni collettive;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature;

c) costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature *specifiche in relazione alla malattia;*

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) costi per la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

Emendamento

d) costi per **il trasporto e** la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) eventuali costi per il trasporto delle carcasse negli impianti di trasformazione;

Emendamento

f) eventuali costi per il trasporto, **la trasformazione e lo smaltimento** delle carcasse negli impianti di trasformazione;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui **l'insorgenza** della malattia è **notificata alla Commissione dagli** Stati membri.

Emendamento

A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui **si sospetta l'esistenza** della malattia. **Gli** Stati membri **notificano alla Commissione l'insorgenza della malattia a decorrere da tale data.**

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione,** l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi che a norma dell'articolo 10 possono beneficiare di una sovvenzione. **Tale elenco contiene le malattie degli animali e le zoonosi figuranti nell'allegato I della**

Emendamento

1. L'elenco delle malattie animali e delle zoonosi che a norma dell'articolo 10 possono beneficiare di una sovvenzione **figura nell'allegato II.**

decisione 2009/470/CE. L'atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione può, mediante atti d'esecuzione, modificare l'elenco definito conformemente al paragrafo 1, tenendo conto:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui nell'allegato I bis, tenendo conto:

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti nel quadro del programma nazionale, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali animali immediatamente prima *della loro macellazione o del loro abbattimento*;

Emendamento

c) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti nel quadro del programma nazionale, di importo inferiore o pari al *normale* valore di mercato di tali animali immediatamente prima *di qualsiasi sospetto o conferma della malattia*;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) costi per l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o che si sospetti siano colpiti o contaminati, e per la loro distruzione;

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima **della loro distruzione**;

d) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al **normale** valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima **di qualsiasi sospetto o conferma della malattia**;

Emendamento 38

Progetto di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) costi per la distruzione e il trasporto delle carcasse e altri costi logistici correlati;

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) in casi giustificati, indennizzi ai proprietari per le perdite dovute alla svalutazione sul mercato dei loro animali sottoposti a una campagna di vaccinazione di emergenza;

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) indennizzi agli operatori per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate nel quadro di azioni collettive;

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I programmi presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell'esercizio successivo.

Emendamento

Tranne che in casi rigorosamente giustificati, i programmi presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell'esercizio successivo.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I programmi nazionali sono valutati in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, ***e, se del caso, in funzione di quelli definiti negli orientamenti annuali o pluriennali di cui al paragrafo 5 del presente articolo.***

Emendamento

1. I programmi nazionali sono valutati in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, ***nonché in funzione dei risultati ottenuti sulla base degli impegni assunti dagli Stati membri.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri l'elenco dei programmi nazionali che dovranno ricevere un cofinanziamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione può adottare orientamenti annuali o pluriennali che stabiliscono le priorità veterinarie e i criteri da prendere in considerazione per la valutazione dei programmi nazionali.

Emendamento

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i programmi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il **31 marzo** di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Emendamento

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il **30 aprile** di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 **luglio** di ogni anno, relazioni *tecniche e* finanziarie intermedie.

Emendamento

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 **agosto** di ogni anno, relazioni finanziarie intermedie.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il **31 marzo** dell'anno successivo.

Emendamento

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il **30 aprile** dell'anno successivo.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo, nei confronti del quale *l'Unione ha adottato* misure di contenimento, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, *della direttiva 2000/29/CE*, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da una sua ulteriore diffusione. Tali misure riguardano esclusivamente l'eradicazione dell'organismo in questione nella zona tampone nel caso di una sua presenza conclamata in tale zona;

Emendamento

b) misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo, nei confronti del quale *sono state adottate* misure di contenimento *conformemente all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/29/CE o sono state adottate misure dell'Unione* in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, *di detta direttiva*, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da una sua ulteriore diffusione. Tali misure riguardano esclusivamente l'eradicazione dell'organismo in questione nella zona tampone nel caso di una sua presenza conclamata in tale zona;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni anche per misure già applicate in caso di sospetta esistenza della malattia, purché quest'ultima sia confermata successivamente.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) riguardino gli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) indennizzi agli operatori per la distruzione e la successiva rimozione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

c) indennizzi agli operatori ***e ai detentori o ai proprietari di vegetali*** per la ***perdita economica subita a seguito dell'adozione di misure di controllo, quali la*** distruzione e la successiva rimozione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, ***per i costi logistici e di trasporto connessi e per l'obbligo di rotazione e i trattamenti fitosanitari,*** nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, ***ad eccezione degli indennizzi concessi nel quadro di un fondo di mutualizzazione istituito conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. [...] [sviluppo rurale PAC];***

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) indennizzi ai detentori e ai proprietari di prodotti di origine vegetale distrutti, nel limite del valore che questi ultimi avevano immediatamente prima della loro distruzione;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) indennizzi agli operatori per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate, necessarie per proteggere l'Unione da un organismo nocivo prioritario e condotte nel quadro di azioni collettive;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui la presenza dell'organismo nocivo è notificata alla Commissione dagli Stati membri.

soppresso

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 20 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) riguardino gli organismi nocivi

elencati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE;

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I programmi di indagine sono valutati in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, *e, se del caso, in funzione di quelli definiti negli orientamenti annuali o pluriennali di cui al paragrafo 5 del presente articolo.*

Emendamento

1. I programmi di indagine sono valutati in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri l'elenco dei programmi nazionali che riceveranno un cofinanziamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione può adottare orientamenti annuali o pluriennali che stabiliscono le priorità fitosanitarie, in particolare gli organismi nocivi di cui non sia nota la presenza nel territorio dell'Unione e gli organismi nocivi ritenuti estremamente pericolosi per l'Unione, nonché i criteri da prendere in considerazione per la valutazione dei programmi di indagine.

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione (di seguito "programmi per le regioni ultraperiferiche"), di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013. Tali sovvenzioni riguardano le attività necessarie a garantire la corretta applicazione delle norme in vigore in tali regioni relative alla lotta contro gli organismi nocivi.

Emendamento

1. Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione (di seguito "programmi per le regioni ultraperiferiche"), di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013. Tali sovvenzioni riguardano le attività necessarie a garantire la corretta applicazione delle norme **nazionali** in vigore in tali regioni relative alla lotta contro gli organismi nocivi.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1bis. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri l'elenco dei programmi nazionali che riceveranno un cofinanziamento.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per ciascuna delle aree di intervento prioritarie, la Commissione coinvolge gli operatori o le organizzazioni professionali pertinenti, o entrambi, in azioni volte a formare formatori, onde assicurare una diffusione più ampia dell'informazione e contribuire così più efficacemente alla protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante nell'Unione.

Emendamento 63

Progetto di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) costi di organizzazione della formazione o dei programmi di scambio;

Emendamento

a) costi di organizzazione della formazione o dei programmi di scambio, **anche internazionali**;

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) costi dei test di laboratorio;

Emendamento

a) costi **del campionamento e** dei test di laboratorio;

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell'Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e sostenibile nell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1.

Emendamento

3. Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell'Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione **dell'Unione e degli Stati membri** volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e sostenibile nell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l'attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1. Tali**

Emendamento

1. **Al fine di meglio precisare l'orientamento dei** programmi di lavoro **e tener conto dell'evoluzione nei settori della salute e del benessere degli animali, come anche della sanità vegetale, alla Commissione è delegato il potere di**

atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

adottare atti conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscano:

a) le priorità basate sugli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quali figuranti nei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 bis;

b) i criteri essenziali di valutazione dei programmi nazionali di cui agli articoli 10, 23 e 27;

c) l'elenco delle attività specifiche di particolare rilevanza per l'Unione che devono beneficiare di un tasso di finanziamento dell'Unione al 100% in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l'attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 definiscono **gli obiettivi perseguiti**, i risultati attesi, le modalità di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione delle dotazioni per ciascuna misura e un

2. I programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 **bis** definiscono i risultati attesi, le modalità di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione delle dotazioni per ciascuna misura e un calendario di attuazione

calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni i programmi di lavoro precisano le priorità, i criteri fondamentali di valutazione e il tasso di finanziamento.

orientativo. ***In un'ottica di trasparenza, i programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 bis fanno altresì riferimento agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.*** Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro precisano le priorità, i criteri fondamentali di valutazione ***adottati conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b)***, e il tasso di finanziamento.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui nel presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***
- 3. La delega di potere di cui nel presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.***

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 43

Testo della Commissione

L'articolo 27, paragrafi 7 e 8, della decisione 2009/470/CE continua ad applicarsi ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi per il 2013 che beneficiano di finanziamenti dell'Unione nel quadro della misura finanziaria di cui a detto articolo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 71

Proposta di regolamento Allegato I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I

Malattie animali di cui all'articolo 8

- Peste bovina*
- Peste dei piccoli ruminanti*
- Malattia vescicolosa dei suini*

- *Febbre catarrale degli ovini*
- *Malattia di Teschen*
- *Vaiolo degli ovi-caprini*
- *Febbre della valle del Rift*
- *Dermatite nodulare contagiosa*
- *Peste equina*
- *Stomatite vescicolosa*
- *Encefalite equina virale venezuelana*
- *Malattia emorragica epizootica dei cervi*
- *Peste suina classica*
- *Peste suina africana*
- *Pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini*
- *Influenza aviaria*
- *Malattia di Newcastle*
- *Afta epizootica*
- *Necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN)*
- *Sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS)*
- *Infezione da Bonamia exitiosa*
- *Infezione da Perkinsus marinus*
- *Infezione da Microcytos mackini*
- *Sindrome di Taura nei crostacei*
- *Malattia della testa gialla nei crostacei.*

Emendamento 72

Proposta di regolamento Allegato 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I bis

Malattie animali di cui all'articolo 11

- *Tubercolosi bovina*
- *Brucellosi bovina*
- *Brucellosi ovina e caprina (B.*

melitensis)

- *Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato*
- *Peste suina africana*
- *Malattia vescicolare dei suini*
- *Peste suina classica*
- *Antrace*
- *Pleuropolmonite contagiosa dei bovini*
- *Influenza aviaria*
- *Rabbia*
- *Echinococcosi*
- *Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)*
- *Campilobatteriosi*
- *Listeriosi*
- *Salmonellosi (salmonella zoonotica)*
- *Trichinellosi*
- *Coli produttori di verocitotossine (VTEC)*
- *Setticemia emorragica virale (VHS)*
- *Necrosi ematopoietica infettiva*
- *Virus erpetico delle carpe koi (KHV)*
- *Anemia infettiva del salmone*
- *Infezione da Marteilia refringens*
- *Infezione da Bonamia ostreae*
- *Malattia dei punti bianchi nei crostacei.*